

Il Consiglio Comunale

“... omissis ...”

**DELIBERA**

1. **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. **di approvare** le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 stabilendo di:
  - mantenere l'esenzione per la quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo IRPEF fino a €.12.000,00;
  - approvare per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986 fisiche ai sensi del nuovo art.1, c.1 del TUIR e dell'art.1, c. 2 della Legge 30.12.2021, nr.234:

<i><b>Scaglioni di reddito complessivo</b></i>	<i><b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b></i>
<i>Da 0 a € 15.000</i>	<i>0,20%</i>
<i>Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</i>	<i>0,35%</i>
<i>Oltre € 28.000 e fino a € 50.000</i>	<i>0,50%</i>
<i>Oltre € 50.000</i>	<i>0,75%</i>

precisando che:

- a. le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b. l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;